



# Città Metropolitana di Genova

Direzione Ambiente

Città Metropolitana di Genova Servizio Tutela Ambientale  
Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche

Prot. n. 14977

Class./fasc.:  
09.09/2016 -1.220-219

Allegati 1

Genova, 25 marzo 2021

Al SUAP del Comune di Genova  
Sportello Unico Attività Produttive  
[comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it)

Alla CEROSILLO Rag. Dario S.r.l  
[cerosilloragdariosrl@pec.it](mailto:cerosilloragdariosrl@pec.it)

**e, p.c.:**

All'ARPAL  
Dipartimento di Genova  
[arpal@pec.arpal.gov.it](mailto:arpal@pec.arpal.gov.it)

Alla ASL 3 Genovese  
S.C. Igiene e Sanità Pubblica  
[protocollo@pec.asl3.liguria.it](mailto:protocollo@pec.asl3.liguria.it)

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
Albo Nazionale Gestori Ambientali  
Sezione Regionale della Liguria  
[ciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it](mailto:ciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it)

Alla Regione Liguria  
Dipartimento Territorio Ambiente,  
Infrastrutture e Trasporti  
Vice Direzione Generale Ambiente  
[protocollo@pec.regione](mailto:protocollo@pec.regione)

**Oggetto: Procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Cerosillo Rag. Dario Srl – Insedimento sito in Via Ungaretti 14L Comune di Genova. Archiviazione procedimento di divieto di inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. di cui alla nota n. 10420 del 01.03.2021. Rinnovo dell'iscrizione al n. 219 del registro Metropolitano delle imprese che esercitano attività di recupero rifiuti di cui all'allegato 1 suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998.**

Si fa riferimento alla comunicazione di inizio/prosecuzione dell'attività assunta a protocollo dal SUAP del Comune di Genova con n. 391342 del 21.12.2020 e pervenuta a questa Amministrazione con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 53907 del 21.12.2020, relativamente all'impianto ubicato nel comune di Genova in via Ungaretti 14L.

A seguito della verifica d'ufficio circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti nell'ambito delle procedure semplificate di cui agli artt. 214 – 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riportati nella comunicazione di inizio/prosecuzione dell'attività inoltrata dalla Ditta Cerosillo rag. Dario S.r.l., , venivano rilevate alcune incongruenze e conseguentemente veniva avviato un procedimento di divieto di inizio/prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti con incremento dei rifiuti trattati giornalmente ai sensi



dell'art. 216, comma 4, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con nota n. 10420 del 01/03/2021.

A mezzo stessa nota veniva invitato l'ufficio U.O.C acustica del Comune di Genova ad esprimersi in relazione all'attuale posizione dell'attività in oggetto circa l'impianto sito in via Ungaretti 14 per quanto attiene la L 447/95.

Archiviazione procedimento di divieto di inizio/prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Le integrazioni e i chiarimenti sono pervenuti dalla Ditta Cerosillo rag. Dario Srl, con documentazione assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 12746 del 12/3/2021,

In considerazione di tali integrazioni con la presente si provvede ad archiviare il procedimento di divieto di inizio/prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti avviato con nota n. 10420 del 01.03.2021.

Rinnovo dell'iscrizione n. 219 al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.- Cerosillo Rag. Dario S.r.l. – Impianto sito in via Ungaretti 14/L nel Comune di Genova.

Esaminata la comunciazione e le successive integrazioni, si dà atto che oltre al rinnovo è prevista una modifica sostanziale con integrazione delle tipologie di rifiuti recuperabili (tipologie 1.1 e 6.1 di cui all'All. 1 suballegato 1 del D.M. 5.2.98 e s..mm.ii) nell'impianto per le quali è prevista la sola messa in riserva (R13).

Per quanto riguarda il comparto acustico sono pervenute le note trasmesse dal Comune di Genova con prot. 75468 del 2/03/2021 assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 11393 del 5/03/2021, prot. 85646/SF del 09.03.2021, assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 11933 del 9/03/2021 e prot. 90132/SF del 11/03/2021 assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 13183 del 16/3/2021. Con tali note si dà atto che la Cerosillo Rag. Dario S.r.l. ha ottenuto l'adozione di Nulla Osta Acustico in forma di Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà assunta al Protocollo Generale del Comune di Genova con n. 81178 del 05.03.2021. Si evidenzia peraltro che non è stata richiesta una Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 ma un semplice rinnovo dell'iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La società Cerosillo Rag. Dario s.r.l. mediante bonifico di € 280 del 30.11.2020 ha provveduto al pagamento del contributo per le spese istruttorie mentre i diritti annuali di iscrizione, non essendo cambiata la classe (classe 2 - 490,63 €), dovranno essere versati entro i termini di legge ( per il 2021 entro il 16 giugno 2021).

Tutto ciò premesso, con la presente si comunica l'avvenuto rinnovo con modifiche dell'iscrizione **n. 219** all'apposito registro tenuto da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 con le specifiche di seguito riportate:

**RAGIONE SOCIALE: Cerosillo rag. Dario srl.**

**INDIRIZZO DELL'IMPIANTO: Via Ungaretti, 14 L- Genova (GE)**

**RAPPRESENTANTE LEGALE: Cerosillo Dario nato a Genova il 30.06.1939**

**C.F.: 02723200107**

**CLASSE: 2**

L'attività dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 214 e 216 del D. Lgs 152/06 e del D.M. 5.2.98 nonché delle seguenti condizioni, pena la adozione dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 216 del D. Lgs 152/2006:

A) il tempo massimo di stoccaggio (R13) per tutti i rifiuti è pari ad un anno. Per quanto riguarda tipologia di rifiuti recuperabili, attività consentite, volumi massimi di stoccaggio istantanei e quantità di rifiuti recuperata massima si fa riferimento alla tabella sotto riportata.:



Paragrafo di riferimento D.M. 5/02/1998	Tipologia rifiuti	EER	Descrizione attività	Stoccaggio istantaneo Massimo (t)	Potenzialità massima annua (t/a)	Potenzialità massima annua (t/a)
1.1	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	150101	Messa in riserva (R13)	20	100	0 40
		150106		20	100	
		150106		20	100	
		200101		20	100	
2,1	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	101112	Messa in riserva (R13)	1	1	1 10
		150107		3	3	
		160120		1	1	
		170202		50	90	
		191205		3	3	
		200102		3	3	
3,1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	120102	Messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima per l'industria metallurgica (R4)	50	1500	650 91
		120101		100	5000	
		160117		100	1000	
		150104		50	1000	
		170405		5000	80000	
		190118		10	100	
		190102		30	50	
		200140		50	2500	



		191202		50	300	
		100299*		100	100	
		120199*		50	100	
		110599		50	50	
		110501		25	25	
		150104		25	50	
		200140		25	25	
		191203		30	100	
		120103		100	800	
		120104		30	100	
		170401	Messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima	200	3000	
3,2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	191002	secondaria per l'industria metallurgica (R4)	50	100	500
		170402		200	1200	
		170403		100	1200	
		170404		50	500	
		170406		10	250	
		170407		150	3000	
		100899*		50	50	
		120199*		50	50	
3,6	pallini di piombo rifiuti	200140	Messa in riserva (R13) selezione per	30	30	30



			l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (R12)			
4,1	scorie provenienti dall'industria della metallurgia	101003	Messa in riserva (R13)	30	200	0 20
5,1	parti di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili	160106	Messa in riserva (R13) con frantumazione e cesoiatura (R4)	100	900	75 10
		160116		5	25	
		160117		30	60	
		160118		30	60	
		160122		30	30	
5,2	parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e da operazioni di messa in sicurezza	160117	Messa in riserva (R13) con separazione dei componenti riutilizzabili, selezione delle frazioni metalliche per recupero nell'industria metallurgica (R4)	30	60	50 10
		160118		30	30	
		160122		30	30	
		160116		30	30	
		160106		100	900	
5,3	catalizzatori esausti	160803	Messa in riserva (R13)	30	30	60
		160804		30	30	
5,5	marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi	160801	Messa in riserva (R13)	10	10	10
5,6	rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	160216	Messa in riserva (R13) con separazione dei componenti riutilizzabili, selezione delle frazioni metalliche per recupero nell'industria	100	2000	00 55
		160214		200	2000	
		200236		100	1000	



		200140	metallurgica (R4)	100	500	
5.7	spezzoni di cavo con conduttore alluminio ricoperto	160216	Messa in riserva (R13) con separazione dei componenti riutilizzabili,	30	30	0 56
		170402	selezione delle frazioni metalliche per recupero nell'industria metallurgica (R4)	30	30	
		170411		100	500	
5.8	spezzoni di cavo di rame ricoperto	170401		50	60	0 65
		170411	Messa in riserva (R13) con separazione dei componenti riutilizzabili,	100	500	
		160122	selezione delle frazioni metalliche per recupero nell'industria metallurgica (R4)	30	30	
		160118		30	30	
		160216		30	30	
3	5.1 ferro da cernita calamita	101099	Messa in riserva (R13) selezione per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (R12)	30	30	30
9	5.1 apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico	160216		100	100	0 80
		160214	Messa in riserva (R13) con selezione e trattamento per l'eliminazione di	200	600	
		200136	materiali e/o sostanze estranee (R4)	100	100	
6,1	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e	020104	Messa in riserva (R13)	30	30	0 12
		150102		30	30	
		191204		30	30	
		200139		30	30	



	per presidi medico-					
		070213	Messa in riserva (R13)	30	90	0 39
		120105		30	90	
6,2	sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	160119		30	90	
		160216		30	90	
		160306		30	30	
		070213	Messa in riserva (R13)	30	30	0 15
6,5	paraurti e di in	160119		30	90	
	plane autoveicoli materie plastiche	120105		30	30	
		070213	Messa in riserva (R13) selezione, trattamento per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (R12)	30	30	0 90
6,6	imbottiture sedili poliuretano espanso	160119		30	30	
		120105		30	30	
		070299	Messa in riserva (R13) selezione, trattamento per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (R12)	30	30	0 12
1	6,1 pannelli sportelli auto	070213		30	30	
		160119		30	30	
		120105		30	30	
		030101	Messa in riserva (R13)	30	30	0 32
		030105		30	30	
9,1	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	150103		30	50	
		030199		30	30	



		170201		30	90		
		200138		30	30		
		191207		30	30		
		200301		30	30		
2	10,	pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	160103	Messa in riserva (R13)	50	150	0 15
<b>Quantità totale recuperata (t/a)</b>					956	113	

- \*limitatamente ai cascami di lavorazioni

Si ricorda che:

- i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, sono definiti anche dal Regolamento (UE) 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea e dal Regolamento (UE) 715/2013 della Commissione Europea;
- i rifiuti metallici ottenuti dall'attività di separazione dei materiali estranei dai rifiuti di cui al paragrafo 3.6 del D.M. 5.2.98 possono perdere tale connotazione ed essere classificati come MPS (materie prime secondarie - "end of waste") per l'industria metallurgica solo se rispondenti alle caratteristiche indicate dal paragrafo 3.2.3 lettera c) e conformi alle caratteristiche indicate dal paragrafo 3.2.4 lettera c);
- i rifiuti metallici non in ferro, acciaio, alluminio e rame ottenuti dall'attività di disassemblaggio e/o separazione e/o cesoiatura dei rifiuti di cui ai paragrafi 5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8, e 5.19 del D.M. 5.2.98 possono perdere tale connotazione ed essere classificati come MPS (materie prime secondarie - "end of waste") per l'industria metallurgica solo se rispondenti alle caratteristiche indicate dai paragrafi 3.1.3 lettera c) o 3.2.3 lettera c) e conformi alle specifiche indicate rispettivamente dai paragrafi 3.1.4 lettera c) o 3.2.4 lettera c)
- le operazioni di recupero dei RAEE devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 49/2014 e s.m.i. adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante le operazioni di carico e scarico;
- i titolari degli impianti che trattano RAEE sono tenuti, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.lgs n. 49 del 14.03.2014, all'iscrizione mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri all'apposito elenco predisposto dai Centri di Coordinamento e a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno;
- per quanto riguarda le operazioni di stoccaggio e recupero di rifiuti provenienti da attività di autodemolizione (CER 160106), occorre tener presente di quanto disposto dalla normativa di settore (d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso").

**B) Garanzie finanziarie**

La prosecuzione dell'attività di recupero è comunque vincolata alla prestazione della garanzia fideiussoria





che dovrà essere adeguata (precedente polizza UnipolSai n° 2116/110/96/125056237 del 25.10.2016 con scadenza 28.10.2023) o stipulata entro 60 giorni dal ricevimento della presente (Polizza UBI Banca Regionale Europea n. 120619/1 del 01.02.2016 con scadenza 14.01.2021) secondo le modalità sotto specificate:

a) dovrà essere costituita garanzia finanziaria a favore della Città Metropolitana di Genova di entità pari ad una copertura di € 461.085,27 (comprensivo di adeguamento ISTAT e corrispondente ad una capacità massima di rifiuti trattati giornalmente pari a 100 t/g), con una delle seguenti modalità:

- reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

- polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria;

b) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova in osservanza alla prescrizione di cui alla precedente lettera a) dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione/iscrizione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazioni delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza;

c) il titolare della presente iscrizione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ([www.ivass.it](http://www.ivass.it));

d) nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione, per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto, ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto: l'autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa decorsi trenta giorni successivi al verificarsi dei casi sopra indicati, senza dilazione di termini fino a trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza fideiussoria

e) l'entità della garanzia di cui alla precedente lettera a) potrà essere ridotta del 20% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o del 25% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento EMAS 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta, al riguardo si precisa che in assenza di rinnovo entro 60 giorni dalla scadenza della certificazione verrà reintegrato l'importo della garanzia finanziaria al valore intero previo avvio di divieto di prosecuzione dell'attività;

f) copia originale della garanzia finanziaria costituita in ottemperanza alla precedente lettera a) dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Città Metropolitana di Genova per l'accettazione della stessa;

### C) Durata dell'iscrizione e rinnovo

Si ricorda che, la comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni 5 anni (pertanto la scadenza della comunicazione presentata è il **20.12.2025**) e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Si precisa che l'eventuale proseguimento dell'attività svolta ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, oltre la scadenza indicata dovrà essere oggetto di una comunicazione telematica effettuata al S.U.A.P. territorialmente competente.

Si rammenta la necessità del versamento interamente a favore dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Genova, entro il 30 aprile di ogni anno in cui l'attività avrà luogo, dei diritti di iscrizione al Registro dei soggetti che effettuano attività di recupero, secondo gli importi indicati dal D.M. 350/98.



Si allega "Informativa sul trattamento di dati personali per i procedimenti di autorizzazioni in materia ambientale".

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Mauro Bruzzone)

GPs/AA/lg